

REGOLAMENTO (CE) N. 3357/94 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1994

che stabilisce massimali e una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, di Croazia, di Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (1995)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia⁽¹⁾, firmato il 5 aprile 1993, che l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia relativo al commercio dei prodotti tessili, siglato il 23 luglio 1993 e che il regolamento (CE) n. 3355/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, di Croazia, di Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia⁽²⁾, prevedono che la quasi totalità di prodotti dei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, originari di dette Repubbliche, sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente; che a norma dell'articolo 16 del suddetto accordo di cooperazione, dell'articolo 15 del suddetto accordo relativo ai prodotti tessili e dell'articolo 3 del suddetto regolamento le importazioni di cui agli allegati da C I a C V del regolamento (CE) n. 3355/94 sono soggette a massimali annui oltre i quali possono essere ripristinati i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi; che di conseguenza è necessario che la Commissione sia regolarmente informata dell'andamento delle importazioni dei prodotti in causa; che pertanto è opportuno sottoporre l'importazione di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza; che occorre quindi aprire massimali tariffari annui per il 1995;

considerando che la sorveglianza comunitaria può essere attuata ricorrendo ad un tipo di gestione basato sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti in questione sui massimali man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana scortati da dichiarazioni di immissione in libera pratica; che questo tipo di gestione deve prevedere la possibilità di ripristinare i dazi doganali non appena detti massimali siano raggiunti a livello comunitario;

considerando che questo tipo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, che deve, in particolare, poter seguire lo stato di imputazione nei confronti dei massimali ed informarne gli Stati membri; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa prendere le opportune misure per ripristinare i dazi doganali quando uno di detti massimali venga raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995 le importazioni nella Comunità di taluni prodotti originari delle Repubbliche di Croazia, Bosnia-Erzegovina, Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, elencati negli allegati C I, C II, C III, C IV e C V del regolamento (CE) n. 3355/94 e all'allegato V dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia relativo al commercio dei prodotti tessili sono soggetti a massimali ed a sorveglianza comunitaria.

La designazione dei prodotti di cui al primo comma, i relativi codici della nomenclatura combinata e i livelli dei massimali o sottomassimali sono riportati negli allegati precitati. Nell'allegato C II questi massimali sono indicati nella colonna 4, lettera b).

I numeri d'ordine e i codici della nomenclatura combinata dei massimali tariffari aperti a titolo dell'allegato V del suddetto accordo con la Repubblica di Slovenia sono indicati nell'allegato del presente regolamento.

2. I massimali stabiliti per taluni prodotti dell'allegato C II, che sono stati assoggettati ad una operazione di perfezionamento passivo secondo la normativa comunitaria relativa al perfezionamento passivo economico, sono indicati nella colonna 4, lettera a).

3. Le imputazioni sui massimali o sui sottomassimali vengono effettuate a mano a mano che i prodotti sono presentati in dogana scortati da dichiarazioni di immissione in libera pratica e da un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole di origine adottate

(1) GU n. L 189 del 29. 7. 1993, pag. 2.

(2) Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.